

IVA

Derogabile l'opzione triennale per il regime Iva

di **Luigi Scappini, Massimo Bagnoli**

E' stato firmato, ed è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il **decreto** con cui vengono recepite le **modifiche** introdotte con il comma 908 dell'articolo unico della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) in merito alle **aliquote compensative** da applicare in applicazione del **regime speciale Iva** per l'**agricoltura** di cui all'articolo 34, DPR 633/1972.

Infatti, il comma richiamato prevedeva che, con **decreto ministeriale** dovevano essere **individuare** nuove aliquote in riferimento al settore **lattiero caseario** nel limite del 10% massimo, nonché, in questo caso limitatamente al solo periodo di imposta 2016, nuove aliquote anche per:

- **animali vivi** della specie **bovina** nella misura massima del 7,7% e
- **animali vivi** della specie **suina** entro il limite dell'8%.

Il Decreto ha recepito le indicazioni del legislatore facendole proprie nella quasi interezza, con **leggeri scostamenti** che hanno interessato gli animali vivi della specie bovina e suina; l'articolo 1 del Decreto stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2016 la misura delle seguenti percentuali di compensazione:

- **Latte fresco** non concentrato né zuccherato e non condizionato per vendita al minuto, **esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello** (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: **10 per cento**;
- Gli **altri prodotti** compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: **10 per cento**;
- Per il solo anno 2016, animali vivi della specie **bovina**, compresi gli animali del genere bufalo: **7,65 per cento**;
- Per il solo anno 2016, animali vivi della specie **suina**: **7,95 per cento**.

Il regime speciale Iva previsto dall'articolo 34 DPR 633/1972 rappresenta, al verificarsi dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma stessa, il regime naturale, tuttavia, è data facoltà, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, di optare per il regime ordinario.

L'**opzione** deve essere esercitata secondo le regole previste dal **D.Lgs. 442/1997**.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che "*L'opzione e la revoca di regimi di determinazione*

dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. E' comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”.

Ai sensi del successivo articolo 2 “*Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata*”, tuttavia, ai sensi del successivo comma 3 “*Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.*”.

Appare **evidente** che, per effetto delle **modifiche** intervenute a mezzo del **recepimento** di quanto previsto dalla legge di **Stabilità** per il **2016**, si renda **azionabile** la previsione del citato **articolo 1**, D.Lgs 442/97 ove, come visto, si ammette la **variazione** dell'**opzione** nel caso di **modifica** del relativo **sistema** scelto.

In tal senso depone anche la **risposta** fornita in occasione degli **incontri** con la **stampa specializzata** in riferimento al **regime forfettario**. In tale occasione è stato affermato che sebbene, in via generale, l'opzione per un regime vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, come previsto dall'articolo 3, DPR 442/1997), in ragione delle significative modifiche, è applicabile la deroga contenuta nell'articolo 1 del decreto.

A ben vedere nel caso dell'**Iva** in agricoltura non si è in presenza di **significative modifiche** in quanto, nella realtà dei fatti, vengono **modificate** solamente le **percentuali compensative** da applicare per la determinazione dell'Iva in detrazione, **tuttavia** è proprio la **forcella** esistente tra l'aliquota edittale da applicare in sede di cessione dei beni e quella ad utilizzare per la determinazione forfettaria dell'Iva detraibile uno dei **discrimini** per la scelta di un regime rispetto all'altro.

Tant'è vero che la scelta del Legislatore di andare a modificare le aliquote relative al settore lattiero-caseario deve essere letta quale intervento a sostegno di un comparto in difficoltà, il tutto in coerenza e legittimità rispetto al dettato comunitario che ricordiamo, all'articolo 299 della Direttiva 2006/112/CE, limita la libertà di scelta dei Paesi al principio in base al quale le % forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'Iva a monte.